



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli
081/7624019 mail: nais06800b@istruzione.it
Sito web: www.istitutuperioregentileschi.edu.it
C.F. 80023960638 P.IVA: 80023960638



Al **Personale Docente e A.T.A.**
e agli **Esperti, ai Consulenti, ai Fornitori e ai Visitatori**
e alle **Studentesse e agli Studenti**
e ai **Detentori della responsabilità**
genitoriale, ovvero ai Tutori, ovvero agli
Affidatari delle Studentesse e degli Studenti
dell'Istituto Superiore "Gentileschi"
SEDE

OGGETTO: *regolamento per l'assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici.*

Il Dirigente Scolastico

VISTO

- ✚ l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale *"la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*;
- ✚ la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"*;
- ✚ la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69, in sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- ✚ la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995, statuente *"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici"*;
- ✚ la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4, recante *"Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"*;
- ✚ l'art. 52, comma 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*;
- ✚ l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3, disciplinante *"Tutela della salute dei non fumatori"*;
- ✚ l'art. 7 della Legge 31 ottobre 2003, n° 306, recante *"Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformita' alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco"*;
- ✚ il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 di *"Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»"*;
- ✚ la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004, recante *"Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori"*;

ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli
081/7624019 mail: nais06800b@istruzione.it
Sito web: www.istitutuperioregentileschi.edu.it

- ❏ l'“Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, Rep. n° 2153 del 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
- ❏ gli artt. 189 e 190 della Legge 30 dicembre 2004, n° 311, recanti rispettivamente l'introduzione dell'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n° 3 e la gestione dei proventi delle prefate sanzioni amministrative;
- ❏ il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., in particolare gli artt. 18, c. 1, lett. f); 19, c. 1, lett. a); 20, c. 2, lett. b); 64, c. 1; 163; 223, c. 1; 235; 236; 237;
- ❏ il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;
- ❏ il D. L. 12 settembre 2013, n° 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 novembre 2013, n° 128, recante: “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
- ❏ l'art. 24 del D. Lgs. 12 gennaio 2016, n° 6, regolante la “Riduzione dell'offerta e tutela dei minori” dal fumo;

DISPONE

- ❏ il divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata;
- ❏ il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica. A tal proposito precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della Legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i.;
- ❏ l'obbligo, in capo a tutto il personale docente e ATA, del rilevamento di eventuali violazioni e di comunicazione ai funzionari incaricati all'elevazione di sanzioni, ponendo particolare cura nella sorveglianza/vigilanza durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio e al cambio dell'ora di lezione.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.

Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, le è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.



Il Dirigente scolastico
prof.ssa Paola ALBERTAZZI